

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 19 gennaio 2021, n. 7

ID_5782. PIANO DI ZONA 167 – II° COMPRESORIO - ADEGUAMENTO DELLA 1^ VARIANTE APPROVATA AI PARERI ACQUISITI. Comune di Massafra. Proponente: Comune di Massafra. Valutazione di Incidenza – livello I – fase di screening.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA agronomico - sviluppo rurale" alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;

VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS "Area delle Gravine" approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009;
- il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 "Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia";
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia";
- l'art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante "Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d'atto".

Premesso che:

- a) con nota/pec proprio prot. 9496/PROT del 25/02/2020, in atti al prot. uff. n. 089/2846 del 26-02-2020, perfezionata successivamente con nota proprio prot. 17438/PROT del 30/04/2020 acclarata al prot. uff. AOO_089/5656 del 07-05-2020, l'arch. Luigi Traetta, in qualità di dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Ambiente del Comune di Massafra, ai fini della procedibilità ex art. 7 lett. a) del RR 18/2013 recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", richiedeva il parere di Valutazione di Incidenza per l'adeguamento della 1a variante emarginata in epigrafe;
- b) con nota prot. AOO_089/10384 del 2020-09-07, lo scrivente, a valle di una preliminare verifica degli elaborati trasmessi, rappresentava al Comune proponente la necessità di integrare la documentazione già prodotta ed in atti con:
 - evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia (c/c 60225323 ovvero Iban IT94D0760104000000060225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali"), pena il mancato avvio dell'istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
 - dichiarazione, resa dal RUP ex DPR 445/2000, circa l'importo dei lavori utile al calcolo delle spese istruttorie;
 - copia di un documento di identità del RUP e del tecnico incaricato;
 - planimetria di confronto, in scala opportuna, della configurazione di progetto originaria e di quella proposta per l'adeguamento ai pareri acquisiti, anche su ortofoto;
 - un elaborato che riporti la sovrapposizione a fil di ferro (senza campiture delle volumetrie disegnate) su ortofoto recente, con evidenziati: perimetro area d'intervento, perimetro area di trasformazione, edificato, strade, parcheggi previsti, ecc;
 - riproposizione dei dati vettoriali già trasmessi correttamente georeferenziati nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
- c) quindi, con nota proprio prot. 41270/PROT del 13/10/2020, trasmessa a mezzo pec in data 24/11/2020 ed acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali in pari data con prot. n. 089/14895, il Comune di Massafra trasmetteva la seguente documentazione integrativa:
 1. Determina dirigenziale n. 59, dell'8/10/2020, di impegno e liquidazione del versamento di euro 375,00 per diritti istruttori in favore della Regione Puglia ai sensi della legge Regionale n. 17/2007;
 2. Dichiarazione resa dal RUP circa l'importo dei lavori utile al calcolo delle spese di istruttoria;
 3. Copia del documento di identità del RUP Arch. Luigi Traetta;
 4. Copia del documento di identità del tecnico progettista Arch. Paola Rota;

5. *Planimetria di confronto della configurazione di progetto (come da ultimo parere ufficio V.Inc.A) e quella proposta per l'adeguamento ai vincoli acquisiti;*
6. *Elaborato riportante la sovrapposizione a fil di ferro del piano su ortofoto recente;*
7. *Riproposizione del piano in shapefile correttamente georeferenziati con il sistema WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N.*

Premesso altresì che:

- ai sensi del p.to 1 dell'art. 7 del Regolamento regionale 18/2013 di attuazione della Lr 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali, *"L'esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente."*;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i *"piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti"*;

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, redatta per quanto concerne la valutazione di incidenza secondo il livello I - fase di screening ex DGR 1362/2018, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale.

Descrizione degli interventi

In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento agli elab. *"Relazione tecnico illustrativa"* e *"R3 VINCA ADEGUAMENTO 1^VAR."*, prot. 089/2846/2020, la proposta in argomento verte il progetto di adeguamento della I variante relativa al completamento del Piano di Zona 167 - 2° comprensorio del Comune di Massafra (TA) ai pareri ed alle prescrizioni impartite dai seguenti Enti:

- dal Servizio Ecologia della Regione Puglia (attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali), che con Determinazione 238 del 23.10.2012 escludeva la variante del P.d.Z. 167 - 2° comprensorio dalla procedura di valutazione ambientale strategica con le osservazioni ivi indicate esprimendo al contempo parere favorevole di valutazione di incidenza con prescrizioni;
- dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (attuale Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) che con DGR n. 946 del 20.05.2014 rilasciava parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni ivi indicate;
- dalla Soprintendenza per i Beni Storici e Paesaggistici di Lecce, Brindisi e Taranto che con nota del 15.10.2014 prot. n. 14514, integrata successivamente con nota del 20.10.2014 prot. n. 14762, esprimeva ai sensi dell'art. 146 del DLgs 142/2001 e smi parere favorevole con prescrizioni.

Nello specifico, l'area oggetto della Variante al Piano di zona 167 - 2° comprensorio è localizzata in continuità con l'abitato di Massafra, in direzione nord ed è compresa tra Via Padre Luigi Abatangelo, la Strada Provinciale per Martina Franca, parte della Via Vincenzo Gallo e la nuova strada di piano posta ad est.

"All' interno del comparto sono presenti un edificio scolastico comprensivo (scuola materna e scuola elementare), 3 edifici di edilizia sovvenzionata destinata alle categorie protette, un fabbricato residenziale ed un edificio commerciale.

Inoltre, negli anni precedenti sono stati realizzati 14 edifici, a seguito di concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Massafra." (pag. 2, elab. *"Relazione tecnico illustrativa"*).

Il Piano Particolareggiato, di iniziativa pubblica, è stato redatto utilizzando l'indice di fabbricabilità territoriale pari a 2 mc/mq.

Gli altri parametri urbanistici, desunti dalle norme del D.M. n. 1444/1968, sono:

- Distanza dei fabbricati dai confini e dal ciglio stradale: Hmax x 0,5; minimo ml. 5,00;
- Distanza tra i fabbricati non inferiore alla semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; distanza minima ml. 10,00;

- Garages o parcheggi privati: mq 1,00 per ogni 10 mc di costruzione (L. S. n. 122 in data 24.03.1989);
- Eventuali recinzioni dei lotti sui fronti stradali pubblici e privati dovranno essere realizzate in muratura con un'altezza massima di m. 0,80, sovrastate da recinzione metallica semplice e affiancate da siepi, cespugli e alberature, per un'altezza complessiva pari a m. 2,20; lungo i confini interni, nelle parti non visibili dalla strada, il muretto sopra indicato può essere elevato sino all'altezza di m. 2,00;
- Il volume dell'immobile viene computato comprendendo tutto ciò che fuoriesce rispetto alla quota media del terreno circostante; non viene computato il volume sino alla quota di 1 (uno) metro, dei garages seminterrati fuoriuscenti rispetto alla quota media del terreno circostante.
- Non è possibile computare, nella quota di superficie da destinare a parcheggio obbligatorio, l'androne della scala d'accesso.

Viene tuttavia precisato che:

- *“la caratterizzazione planimetrica, tipologica e distributiva delle sagome di ingombro dei singoli lotti, così come riportata nelle Tavole di Piano, ha carattere puramente indicativo suscettibile quindi di modifiche in fase di progettazione architettonica sempre, però, nel rispetto dei parametri e delle norme tecniche di attuazione del Piano. Particolare attenzione si dovrà prestare al rispetto delle distanze dei fabbricati posti su lotti contigui, al fine di permettere a tutti, la realizzazione completa degli immobili così come previsti nel Piano;*
- *Puramente indicative sono anche le proposte riguardo le tipologie edilizie rappresentate nelle tavole n. 6a e 6b, potendosi variare in corso di progettazione architettonica, in funzione di una mutata distribuzione planimetrica;*
- *Analogamente indicative sono le previsioni riportate per le opere di urbanizzazione secondaria, localizzate sulle aree a standard;*
- *In fase di progettazione architettonica, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e delle norme di attuazione del Piano, i singoli lotti, di stessa o diversa proprietà, potranno essere fusi allo scopo di predisporre un progetto unitario.*

Il progetto presentato nella I Variante prevedeva la suddivisione dell'area in 41 lotti per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale con edificazione particolarmente concentrata nel margine nord del comparto.

“Quindi, in adempimento alle prescrizioni degli Enti:

- *sono stati delocalizzati i lotti indicati con i numeri 16a, 17a, 18a, 19a, 22a, 23a, 24a, 25°, previsti in precedenza in un'area interessata dalla presenza di un bosco misto di latifoglie. Per assicurare la tutela dell' habitat e delle specie, i lotti sono stati delocalizzati nella zona ad ovest dell'area boschiva. Per questa e per le aree limitrofe ad essa connesse, si prevede un'area a parco urbano, salvaguardando gli elementi esistenti ed identitari del bosco.*
- *sono stati delocalizzati i volumi dei lotti con i numeri dall' 1a al 9a compreso, previsti nell' area nord-est, di particolare interesse paesaggistico per la presenza di ulivi, alcuni secolari. Tali volumi sono stati recuperati in sopraelevazione e distribuiti nei lotti posti più a sud, nella zona ad est di Via V. Gallo. Nei lotti della I Variante in cui erano previsti edifici alti 9 + 1 metri, nel progetto di adeguamento si sviluppano per un'altezza di 15 + 1 metri.*
- *Le aree così liberate saranno destinate a parco pubblico salvaguardando dal punto di vista paesaggistico gli ulivi presenti e i muretti a secco.*
- *è stato traslato il corpo di fabbrica 20a in direzione sud allineandolo al fabbricato previsto nel lotto 19°” (pag. 7, ibidem).*

La nuova distribuzione ha come finalità urbanistica quella di completare il tessuto urbano dell'area posta a nord ovest del comparto e quella posta ad est.

In considerazione della limitatezza superficiale di alcuni lotti, della loro frammentazione e difficoltà d'accesso, in alcuni casi è stato necessario, per motivi di praticabilità urbanistica ed edilizia, accorpare due o più superfici di proprietà attigue creando un solo lotto, la cui volumetria realizzabile è stata individuata come somma delle volumetrie scaturenti dalle aree costituenti il lotto; tale volume potrà essere richiesto sia come unica progettazione complessiva, sia singolarmente, in base alla quota di proprietà.

La tipologia edilizia da realizzare è quella plurifamiliare in linea, con massimo n. 5 piani fuori terra, la cui organizzazione è individuata nella Tavola n.3 "Planivolumetrico".

Descrizione del sito di intervento

Le aree ricadenti nel piano in argomento sono individuate nel foglio di mappa n. 44 (pag. 2, *ibidem*).

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza dei tracciati del Piano si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m) (in parte)

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP – Boschi
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS "Area delle gravine")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: il paesaggio delle gravine

Figura territoriale: Arco jonico tarantino

Le superfici individuate nell'ambito della presente variante ricadono nel perimetro della ZSC/ZPS "Area delle Gravine" (cod. IT9130007).

Secondo il relativo Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:

3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*

5210 - Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici",

6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea",

62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)

8210 - "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica",

8310 - "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico",

9250 - "Querceti a *Quercus trojana*",

92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

9320 - "Foreste di *Olea* e *Ceratonia*",

9340 - "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*"

9540 - "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici".

Dalla consultazione degli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018, che costituiscono un aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di gestione della ZSC/ZPS Area delle Gravine di cui alla DGR 2435/2009, si rileva tuttavia che nessuno dei predetti habitat è presente in corrispondenza delle superfici oggetto d'intervento, indagate anche nel raggio di 1 km.

Si richiamano inoltre gli obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC approvato con D.G.R. 2435/2009:

- *obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie, comunità e paesaggio;*
- *conservazione e ripristino degli habitat steppici;*

- *conservazione degli habitat forestali;*
- *tutela e realizzazione dei corridoi ecologici;*
- *protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d'interesse comunitario;*
- *realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e conservazione della diversità biologica;*
- *controllo dell'intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione ambientale e della repressione di illeciti ambientali;*
- *monitoraggio e ricerca;*
- *sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle aree protette.*

Preso atto che:

- ❖ il dirigente dell'allora Servizio Ecologia (attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali) con Determinazione n. 238 del 23 ottobre 2012, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, esprimeva parere favorevole di Valutazione di incidenza alla variante relativa al completamento del Piano di zona 167 - 2° comprensorio con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
 - *i fabbricati 16a, 17a, 18a, 19a, 22a, 23a, 24a, 25a e le aree a standard a sud di essi (...) siano opportunamente delocalizzati in maniera tale da non interferire con tale bosco (ndr: bosco misto di latifoglie e conifere), che deve essere lasciato integro, e con la predetta area connessa. In quest'ultima interessata da incolto, da sottrarre all'edificazione futura e da restituire al soggetto pubblico quale miglior garante del bene collettivo, dovrà essere prevista un'area a verde, con connotazione preferibilmente di parco urbano. Il progetto di tale area a verde, contenente anche le modalità di gestione e di monitoraggio, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio scrivente prima dell'approvazione della variante;*
 - *la presente valutazione di incidenza si riferisce unicamente alla variante in oggetto: per quanto già realizzato, qualora privo della valutazione di incidenza pur in vigore del suo obbligo, si ribadisce nuovamente quanto appena citato, tratto dalla nota prot. n. 4133 del 22.05.2012 di questo Servizio, reiterando l'invito all'Amministrazione comunale a porre in essere gli adempimenti di competenza.*
- ❖ con il medesimo Atto di cui sopra, il dirigente del Servizio Ecologia determinava altresì di escludere la variante in argomento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione del rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- in relazione alla sussistenza di vincolo PAI in un'area marginale del comparto (lato Sud-Est) non interessato da alcun intervento edilizio, già nell'ambito del succitato procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 9885 del 6.08.2012, comunicava l'insussistenza di problematiche riferite al PAI;

EVIDENZIATO CHE:

- la presente proposta progettuale costituisce adeguamento ed ottemperanza alla prescrizione del parere di valutazione di incidenza di cui alla Determina n. 238/2012,
- la stessa non solo non coinvolge superfici diverse da quelle già valutate, ma si risolve in senso riduttivo, comportando un minore consumo di suolo;
- dal confronto tra le aree di intervento, i cui dati vettoriali (*shape file*) sono stati forniti dal Comune proponente, con quelli allegati alla D.G.R. n. 2442/2018, non emerge alcuna sovrapposizione tra le superfici oggetto d'intervento e l'elenco di habitat che caratterizzano la ZSC/ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007;

CONSIDERATO CHE:

- in base agli obiettivi ed alle misure di conservazione della ZSC/ZPS “Area delle gravine”, sulla scorta della tipologia d’intervento proposto, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette e/o indirette generate dalla realizzazione del progetto in argomento, fatte salve le prescrizioni impartite con Determina n. 238/2012, nell’ambito delle quali trova conferma quella secondo cui “il progetto di tale area a verde, contenente anche le modalità di gestione e di monitoraggio, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio scrivente prima dell’approvazione della variante”;

Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della della ZSC/ZPS “Area delle Gravine” (cod. IT9130007) non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- **di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il PIANO DI ZONA 167 – II° COMPENSORIO - ADEGUAMENTO DELLA 1^ VARIANTE APPROVATA AI PARERI ACQUISITI proposto dal Comune di Massafra ai fini della procedibilità ex art. 7 lett. a) del RR 18/2013, per le valutazioni, verifiche e prescrizioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate;
- che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente;
- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), ed all'Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 (*dieci*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(*Dott.ssa Mariangela LOMASTRO*)